MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", pubblicato sulla GURI n. 103 del 05.05.2017, in vigore dal 20 maggio 2017;

VISTO il D.M 17 febbraio 2022, n. 28 "Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2022";

VISTO il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", pubblicato sulla GURI n. 241 del 08.10.2021, in vigore dal 23 ottobre 2021;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021- Supplemento Ordinario n. 50. concernente la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024" e, in particolare, la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 febbraio 2022 n. 25, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 884 del 21 febbraio 2022, relativo all'assegnazione ai Dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale generale, in linea con la citata tabella 4, delle risorse finanziarie ricomprese negli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'anno 2022 e delle risorse umane in servizio al 1° gennaio 2022;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTO il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (cosiddetto "Decreto Sblocca Cantieri");

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (cosiddetto "Decreto Rilancio");

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (cosiddetto "Decreto Semplificazioni");

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (cosiddetto "Decreto Semplificazioni bis");

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti;

VISTO l'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure" del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

VISTA la nota prot. n. 31/0005937 del 08.09.2015 del Segretariato Generale, con la quale è stata trasmessa la circolare congiunta del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 25 agosto 2015, che ribadisce l'obbligo di approvvigionamento per le Amministrazioni statali per il tramite di Consip S.p.A.;

VISTA la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre - Suppl. Ordinario n. 70, che contiene una manovra di razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi per le amministrazioni pubbliche;

VISTO l'art. 37 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" del D.lgs. n. 50/2016, che ribadisce gli obblighi introdotti dalla sopra citata legge;

VISTA la Legge di Stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016 - Suppl. Ordinario n. 57, che contiene ulteriori misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con particolare riferimento all'acquisizione di beni e servizi in forma centralizzata;

VISTA la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 - Suppl. Ordinario n. 62, che contiene ulteriori indicazioni in relazione alla centralizzazione degli acquisti;

VISTA la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018 - Suppl. Ordinario n. 62;

VISTA la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 - Suppl. Ordinario n. 45;

VISTA la Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), pubblicata sulla G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020 - Suppl. Ordinario n. 46;

VISTA la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021 - Suppl. Ordinario n. 49;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 31/7597 del 04.10.2016 avente ad oggetto "Indicazioni in materia di affidamenti a soggetti esterni" il Segretariato Generale, in un'ottica di maggiore responsabilizzazione delle strutture interne volte all'effettiva attuazione del principio di buona amministrazione, come ribadito anche dalla Determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, ha richiesto l'esplicitazione formale dei motivi sottesi al ricorso alla commessa pubblica attraverso una rappresentazione qualitativa e quantitativa del fabbisogno interno in termini di beni e servizi da affidare;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ed in particolare l'art. 15, in forza del quale le amministrazioni

pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2,3 e 4 della medesima legge;

VISTA la determinazione n. 7 in data 21 ottobre 2010 dell'AVCP (ora ANAC), riguardante le questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici che chiarisce i limiti e gli ambiti entro cui sia legittimo il ricorso a forme di cooperazione fra amministrazioni pubbliche;

VISTA la risoluzione del Parlamento europeo in data 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175-INI), con particolare riguardo al tema della ed. "cooperazione pubblico-pubblico";

VISTO il Codice per l'Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/2005, D.lgs. n. 235/2010 e s.m.i.);

VISTO il Piano Triennale per l'informatica nella P.A. 2020-2022 pubblicato dall'AGID in data 7 settembre 2020, e il relativo aggiornamento 2021-2023, nel quale si rafforza la necessità di individuare nuove azioni per favorire lo sviluppo etico ed inclusivo di una società digitale, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione, nonché di contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali, incentivando la standardizzazione, l'innovazione e la sperimentazione nell'ambito dei servizi pubblici;

VISTO il "Piano Triennale IT 2020 – 2022" dell'INAIL, nel cui ambito viene sottolineata la valenza strategica della partecipazione dell'Ente al processo di innovazione e razionalizzazione della Pubblica Amministrazione, in particolare per quanto riguarda l'offerta di servizi IT a favore di altri soggetti pubblici;

VISTA la circolare AgID n. 5, del 30 novembre 2017 concernente "Censimento del Patrimonio ICT delle Amministrazioni e qualificazione dei Poli Strategici Nazionali" ed, in particolare, l'articolo 5 "Polo Strategico Nazionale (PSN)", che fornisce le prime istruzioni operative per il raggiungimento, degli obiettivi di razionalizzazione delle infrastrutture e servizi IT delle pubbliche amministrazioni, nel quadro delle disposizioni di contenimento e riqualificazione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che l'INAIL è l'Istituto che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che, in linea con le direttive per l'utilizzo delle tecnologie informatiche secondo quanto prescritto dal D.lgs. n. 82 del 2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (di seguito CAD), si è dotato di una efficiente infrastruttura informatica per l'erogazione dei servizi al cittadino ed alle imprese oltre che per il proprio funzionamento interno;

CONSIDERATO che l'INAIL in data 10 febbraio 2020 ha ricevuto dall'AgID, in merito al suo Data Center, il riconoscimento ad infrastruttura utilizzabile da parte dei Poli Strategici Nazionali;

CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali progetta, realizza e coordina interventi di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e adeguatezza del sistema previdenziale, di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie;

CONSIDERATO che il C.E.D. di Reggio Calabria è stato costituito presso i locali del Palazzo CEDIR, siti in Via S. Anna, II° Tronco, a seguito di convenzione stipulata con il Comune di Reggio Calabria sulla base del progetto W.I.N. (Work Intelligence Network) - Sistema di conoscenza a supporto dell'attività di vigilanza, finanziato tramite le risorse del Programma Operativo Nazionale - Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007/2013, Obiettivo Operativo 2.2. - tutela del lavoro regolare, cofinanziato dal FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

RILEVATO che, in data 09.12.2021, è pervenuta alla Scrivente, mezzo mail, la richiesta da parte del Comune di Reggio Calabria di rientrare, al termine della convenzione stipulata, nella disponibilità dei locali ospitanti le infrastrutture in argomento per ragioni istituzionali;

CONSIDERATO che al fine di verificare la possibilità di reperire i locali adatti ad ospitare le infrastrutture tecnologiche del CED, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha effettuato diversi sopralluoghi su edifici disponibili appartenenti sia ad enti pubblici, che ad enti privati;

CONSIDERATO che tutti i locali oggetto di sopralluogo sono risultati inidonei ad ospitare i sistemi e le apparecchiature afferenti i sistemi e i servizi erogati dal CED;

ATTESO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha ritenuto opportuno avviare interlocuzioni con l'INAIL al fine di individuare un locale adatto ad ospitare le infrastrutture tecnologiche del CED;

CONSIDERATO che l'INAIL ha ritenuto di fornire l'erogazione dei servizi infrastrutturali nello spirito di fattiva reciproca collaborazione che ispira i rapporti tra le due Amministrazioni sulla base della pianificazione triennale citata in precedenza con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economiche e strumentali disponibili, ottenendo benefici globali in termini di risparmio sugli oneri;

CONSIDERATO che il Presidente dell'INAIL, in data 8 febbraio 2018, ha adottato la Determina n. 67 concernente "Schema di accordo tra INAIL e le Pubbliche Amministrazioni per l'erogazione di Servizi di Data Center", per la condivisione e l'ottimizzazione delle infrastrutture fisiche IT;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 33/886 del 14.03.2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l'INAIL hanno sottoscritto una lettera di intenti non vincolante per lo scambio di informazioni finalizzate alla stipula di un Accordo di collaborazione volto alla condivisione e ottimizzazione delle infrastrutture fisiche IT utilizzate dalle due amministrazioni, richiedendo all'INAIL di avvalersi delle risorse dell'infrastruttura informatica dell'Ente secondo il Piano dei Fabbisogni;

CONSIDERATO che nella succitata lettera le parti convengono che, nel quadro dei reciproci interessi ed opportunità, condivisi ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 sopra citata, gli oneri devono essere calcolati sulla base del criterio del rimborso degli oneri diretti ed indiretti che graveranno in capo all'INAIL per la predisposizione delle attività sopra specificate, in modo da assicurare il perseguimento dei principi di economicità della spesa e di efficienza della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che l'INAIL, sulla base di quanto richiesto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha manifestato la disponibilità a fornire i servizi richiesti nella logica di ottimizzazione degli oneri e di integrazione dei servizi e nello spirito di fattiva reciproca collaborazione che ispira i rapporti tra le due Amministrazioni;

CONSIDERATO che nella succitata lettera è dichiarato che è intenzione delle Parti attuare una collaborazione concreta, che determini un aumento della quantità, qualità e fruibilità dei servizi, ed un aumento del livello di sicurezza nella elaborazione di dati ed informazioni;

VISTO il Progetto dei Fabbisogni formulato da INAIL e approvato dal Direttore Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, contenente la descrizione dei servizi per il periodo temporale dell'Accordo, le modalità di variazione ed evoluzione dei suddetti servizi in corso d'opera, i livelli di servizio attesi e gli oneri che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si impegna a rimborsare all'INAIL per l'utilizzo e la messa a disposizione dei servizi;

CONSIDERATO che il corrispettivo previsto nel suddetto Progetto dei fabbisogni è pari ad € 507.928,27 IVA esclusa;

VISTO l'Accordo di collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l'Inail, prot. n. 33/3780 del 13.06.2022;

CONSIDERATO che, a seguito della sottoscrizione del suindicato accordo, l'Amministrazione ha trasferito le infrastrutture principali del C.E.D. di Reggio Calabria presso la nuova sede che è stata individuata nei locali

messi a disposizione da INAIL ad Acilia (RM) nella Via di Macchia Palocco, 223;

CONSIDERATO che la forma negoziale di cui all'art. 15 della legge 241/90 deve essere correlata con la disposizione contenuta all'art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a tenore del quale la cooperazione tra Amministrazioni è ammissibile ove vengano assicurate le condizioni essenziali ovverossia che: i) l'accordo stabilisca che i servizi pubblici vengano prestati per conseguire obiettivi comuni tra le Amministrazioni, che ii) l'attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico, e che iii) le Amministrazioni partecipanti svolgano sul mercato aperto non meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;

TENUTO CONTO che il suindicato accordo rientra, dunque, nell'ambito degli accordi disciplinati dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. al quale non si applica la disciplina del Codice dei contratti pubblici, stante la disposizione di cui all'art. 5, c. 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e non è elusivo delle norme poste a garanzia del mercato, della trasparenza e della libera concorrenza;

VISTO il D.P.C.M. registrato alla Corte dei conti in data 20.01.2022 al n. 152, con il quale la sottoscritta è stata incaricata ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. della titolarità della Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022 per la durata di un triennio;
Tanto premesso,

D E C R E T A

Articolo 1

La premessa narrativa forma parte integrante formale e sostanziale al presente atto.
Ai sensi dell'art. 33 del Dlgs n.50 del 18 aprile 2016, l'accordo di cui in premessa avente ad oggetto l'erogazione dei servizi infrastrutturali e l'assistenza tecnica sugli impianti infrastrutturali e tecnologici per la nuova sede del C.E.D. del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, allegato in copia al presente atto, è a tutti gli effetti di legge approvato.

Articolo 2

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è la Dott.ssa Maria Condemi, Direttore Generale della Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione.

Articolo 3

La spesa necessaria per finanziare l'operazione descritta in premessa verrà posta a carico del capitolo di Bilancio 1746 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Condemi

Firmato digitalmente da
CONDEMI MARIA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.